



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 149 del 19 Febbraio 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore) e dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 5 Febbraio 2024 ha adottato il seguente

PROVVEDIMENTO

in ordine al reclamo relativo alla gara del CAMPIONATO PROMOZIONE "A.S.D. GROTTAGLIE CALCIO – A.S.D. TAURISANO 1939 del 14/01/2024", presentato dalla società A.S.D. GROTTAGLIE CALCIO, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 121 del 18/01/2024 del Comitato Regionale Puglia, con la quale è stata, tra l'altro, comminata la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 18/03/2024 a carico della Presidente del Grottaglie Calcio .

Oggetto: art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con tempestivo reclamo preceduto da rituale preannuncio la Presidente dell'A.S.D. GROTTAGLIE CALCIO, sig.ra Lomartire Simona, ha impugnato la decisione pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Puglia n. 121 del 18.01.2024, con la quale il Giudice Sportivo Territoriale le ha inflitto la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 18 marzo 2024, perché "in qualità di Presidente e sebbene non iscritta in distinta, a fine gara entrava all'interno degli spogliatoi e proferiva all'indirizzo dell'Arbitro frasi irrispettose (art. 36 comma 2 lett. A C.G.S.)".

A sostegno dell'impugnazione, con la quale è stato richiesto l'annullamento della gravata decisione, nonché - in subordine, la riduzione della comminata sanzione la reclamante, facendo richiesta istruttoria di produzione di supplemento di rapporto, ha sostenuto la propria estraneità agli eventi addebitati e l'assenza di qualsiasi precedente.

In particolare, riconoscendo preliminarmente il disvalore delle condotte poste in essere a fine gara da alcuni dirigenti del Grottaglie e non impugnando la relativa sanzione dell'ammenda inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, l'appellante evidenziava alcune incongruenze riscontrabili – a suo parere- dal confronto tra il referto stilato dal primo assistente dell'Arbitro e quello del Commissario di Campo.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte in data 5 febbraio 2024 è intervenuto per la reclamante l'avv. Domenico Zinnari il quale riportandosi a quanto indicato nel proprio atto di impugnazione ha insistito sulle richieste di natura istruttoria in appello.

È intervenuta in udienza anche la sig.ra Lomartire Simona, la quale ha dichiarato quanto segue: "Ho deciso di far parte della società e mi sono affacciata al mondo del calcio in seguito alla scomparsa di mio fratello e di dare il mio contributo in sua memoria. A fine partita mi sono recata in prossimità dell'ingresso degli spogliatoi, dove si erano radunate parecchie persone, tra cui alcune donne e confermo che sono state proferite molte espressioni offensive nei confronti della terna arbitrale, ma di non essere responsabile personalmente di tale comportamento. Preciso di non aver proferito alcuna espressione nei confronti dell'assistente o dell'Arbitro".

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, letto il reclamo, ascoltato il difensore della reclamante nonché la tesserata sanzionata, ha provveduto a richiedere supplemento di rapporto sia al Commissario di Campo, che al primo assistente dell'ufficiale di gara.

Quest'ultimo ha così riferito: *“confermo quanto precedentemente indicato nel supplemento di rapporto della gara Taurisano-Grottaglie. Inoltre confermo che ad aver proferito le frasi ingiuriose nei miei confronti è stata la donna che prima della gara si era autodichiarata presidente della società Grottaglie”*

Il Commissario di Campo ha, da parte sua, dichiarato che *“in relazione alle proteste proferite all'indirizzo della terna arbitrale, la frase proferita nel dopo partita “sei un coglione” proveniva da una voce maschile, mentre la frase “hai rovinato la partita (Vergognati! n.d.r.)” proveniva da una voce femminile”*.

Tanto accertato la Corte rileva, preliminarmente, che il supplemento di rapporto del primo assistente dell'ufficiale di gara ha confermato integralmente quanto in precedenza riportato nel referto.

Pur debitamente considerando le doglianze della reclamante, nonché quanto dalla tesserata sanzionata riferito in udienza, non può non evidenziarsi che la fede privilegiata attribuita dalla normativa sportiva al referto dell'Arbitro e dei suoi assistenti non è superabile sul piano probatorio dalla mera autodifesa dell'incolpato. Infatti, così come la stessa reclamante ha dimostrato di sapere, l'art. 61, comma 1, del CGS sancisce espressamente che *“i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*.

Sulla scorta di tale principio, consolidato nella giurisprudenza sportiva, devono pertanto ritenersi accertati i fatti ed i comportamenti descritti e confermati dal primo assistente.

Quanto al rapporto del Commissario di Campo si precisa che quest'ultimo, pur munito di fede probatoria privilegiata, ha valenza - per così dire - suppletiva, nel caso in cui i comportamenti ivi indicati non siano stati visti dall'Arbitro o dai suoi assistenti: in tal caso, deve essere osservata la procedura disciplinata dall'art. 61, commi 3 e 6, del C.G.S., pena l'illegittimità del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo (C.S.A. – Sezione III, N. 225/CSA/2022-2023 del 23 maggio 2023).

Tanto precisato, attesa – nel caso di specie - la sostanziale omogeneità dei fatti e dei comportamenti descritti nei rapporti e nei relativi supplementi resi dal primo assistente e dal Commissario di Campo, pur con alcune parziali differenze di percezione da parte di quest'ultimo in ordine alla provenienza delle singole parti delle frasi irrispettose, deve, in ogni caso, ritenersi correttamente applicata dal Giudice Sportivo Territoriale la previsione di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del C.G.S..

Tuttavia il Collegio ritiene di dover accogliere la richiesta della reclamante in ordine alla riduzione della sanzione inflitta che, in considerazione della assoluta mancanza di precedenti dell'incolpata, è diminuita di un mese rispetto al minimo editale inflitto in prima istanza, ai sensi dell'art. 13 co. 2 del C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo ex art. 78 C.G.S.,

DELIBERA

- 1) di ridurre la sanzione dell'inibizione comminata alla sig.ra Lomartire Simona al 18/02/2024;
- 2) restituirsi la tassa reclamo versata dalla reclamante, stante il parziale accoglimento dello stesso.

Il Relatore
Avv. Michele ANTONUCCI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 19 Febbraio 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Relatore), dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 5 Febbraio 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

Oggetto: art. 55 N.O.I.F.

DECISIONE

relativamente alla

GARA: A.S.D. TOMA MAGLIE – A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963 DEL 07/01/2024 – CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE B - gara non disputata

In ordine a:

reclamo proposto dalla Società A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, contenuta e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 121 del 18/01/2024, a mezzo della quale veniva deliberato di: *“rigettare il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Soccer Massafra, addebitando sul conto dell'istante la relativa tassa ricorso, per l'effetto – di comminare a carico della società ASD Soccer Massafra: 1) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 in favore della ASD Toma Maglie; 2) la penalizzazione di 1 punto in classifica; 3) l'ammenda di Euro 300,00 per prima rinuncia; 4) l'ammenda di Euro 400,00 a titolo di indennizzo per mancato incasso”*.

MOTIVAZIONE

la predetta decisione gravata del Giudice Sportivo Territoriale, nello specifico, traeva linfa dal referto di gara, il quale, con riferimento ai fatti oggetto di giudizio, riportava: *“gara non disputata per mancanza della squadra Soccer Massafra 1963, alle 14:30, orario di inizio della partita, la squadra Soccer Massafra 1963 non si è presentata al campo di gioco. Inoltre, dopo aver atteso i 45' del tempo di attesa, pari a un tempo di gioco, alle 15:15 ho nuovamente constatato che la squadra Soccer Massafra non era presente al campo di gioco”*.

Alla luce di detto atto ufficiale di gara il Primo Giudice, decideva, con il dispositivo prima descritto, di rigettare il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Soccer Massafra 1963, in cui si evidenziava di non aver potuto disputare la gara in oggetto, a causa dell'avaria al mezzo di trasporto della propria squadra - nonchè dell'impossibilità di reperire un mezzo alternativo per raggiungere, in tempo utile, l'impianto ubicato nella città di Otranto, dove la stessa doveva disputarsi, concludendo per la declaratoria di causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F. e, quindi, per il recupero della gara in oggetto.

Tanto esso faceva, in quella prima sede di giudizio, a cui partecipava anche la resistente A.S.D. A. TOMA MAGLIE, la quale chiedeva al contrario il rigetto di detto ricorso, ostandovi l'assenza di prove certe degli eventi in esso dedotti, e, pertanto, la vittoria della gara in proprio favore, con l'addebito a carico della ricorrente dell'indennizzo per il mancato incasso.

In parte motiva il Giudice Sportivo Territoriale rendeva spiegazione di detta sua decisione offrendo, per quanto qui di rilievo, la seguente testuale motivazione in diritto: *“nella fattispecie la ricorrente ha fornito il verbale della dichiarazione sporta dal proprio dirigente al Commissariato di Grottaglie alle ore 11,45, rilievi fotografici di un autobus fermo all'interno di un'area di servizio ed una dichiarazione con timbro della società di noleggio del mezzo - che non avrebbe trovato un veicolo alternativo ed un meccanico, trattandosi di giorno festivo”*.

Tuttavia, agli atti non vi è alcun intervento di autorità sul luogo dell'evento - che certifichi l'avaria, la presenza del mezzo e degli atleti, poiché l'autorità ha semplicemente recepito la dichiarazione della parte ma non ha accertato l'evento ed i soggetti coinvolti. La stessa dichiarazione della società di noleggio del veicolo è generica, non indica nel dettaglio l'ora dell'evento, i soggetti effettivamente interpellati per reperire i mezzi alternativi o un soccorso stradale che, a quanto consta, è un servizio attivo anche nei giorni festivi.

Avverso detta motivazione la A.S.D. Soccer Massafra 1963, insorgeva, con l'articolato e tempestivo reclamo proposto in questa sede - che si dà per conosciuto - corredato da n. 13 allegati a sostegno, rappresentando, per quanto qui di più importante, quanto di seguito si riporta.

Ad opinione della reclamante il Primo Giudice sbagliava, in primo luogo, laddove non aveva ritenuto adeguatamente provato, nel ricorso negletto, il verificarsi, nella fattispecie - dell'evento rappresentativo della forza maggiore che le aveva impedito di poter disputare la gara di che trattasi atteso che, con la documentazione a lui offerta, risultavano, al contrario - senz'altro dimostrati appieno, sia l'improvviso incidente meccanico al mezzo che doveva condurla ad Otranto, quanto l'impossibilità - da parte sua, nel frangente di porre rimedio a detto accidente in tempo utile per poter raggiungere la cittadina sede della gara, ovvero di trovare, nell'immediatezza, una soluzione alternativa ad esso autobus in avaria che le permettesse, comunque, di fare tanto.

Sotto questo profilo si evidenziava come, tramite il proprio dirigente accompagnatore sig. Giuseppe Difino - presente ai fatti, nell'immediatezza dell'occorso - essa Società Massafra avesse prontamente contattato il Vice Presidente del C.R. Puglia, seguendo le sue direttive ai fini di rispettare quanto previsto dall'art. 55 N.O.I.F.

Sicché rappresentava la reclamante come, proprio sulla base delle indicazioni di costui, il suo Dirigente accompagnatore, alle ore 11.45 del quel 07/01/2024, si era portato presso il Commissariato di P.S. di Grottaglie ove, dinanzi al Funzionario preposto, prontamente aveva rappresentato tutto quanto era accaduto, come innanzi narrato, rappresentando l'impossibilità - a cagione di tanto - di raggiungere, in qualsivoglia possibile maniera e per tempo, la sede dell'incontro calcistico di che trattasi, come da documento allegato n. 3 al reclamo, che si ha qui per conosciuto.

In aggiunta a tanto esponeva parte impugnante, proprio per comprovare in maniera ineludibile, detta causa di forza maggiore invocata, che essa aveva acquisito anche formale dichiarazione sottoscritta in data 08/01/2024 dalla sig.ra Francesca Chiarelli, Amministratore Unico della "Templari S.r.l.", società noleggiatrice dell'autobus che doveva condurre la squadra tarantina ad Otranto, dalla quale poteva evincersi che il mezzo in questione, della capienza di trenta posti, alle ore 09.00 del 07/01/2024, dopo essersi recato presso lo Stadio del Massafra per prelevare la comitiva della A.S.D. Soccer Massafra 1963, costituita da calciatori, dirigenti, allenatori ed accompagnatori, all'altezza di Grottaglie, accusava problemi di stabilità - che costringevano l'autista a fermare la propria marcia presso la stazione di servizio "Menga" al fine di non mettere a repentaglio l'incolumità dei viaggiatori.

Sicché la sig.ra Francesca Chiarelli, prontamente avvisata della problematica, rappresentava in essa sua dichiarazione in atti, che, non potendo avviare direttamente alla stessa, non avendo in quel momento altri bus sostitutivi in rimessa, si era preoccupata - invano - di reperire un mezzo sostitutivo tramite altri colleghi fornitori del medesimo servizio di noleggio bus atteso che, anche tutti costoro, versavano nella sua stessa condizione, né, riusciva, pur avendolo cercato, a trovare, nel frangente, un meccanico che potesse prontamente riparare il mezzo trattandosi di giorno festivo, come da documento allegato n. 4 al reclamo, che si ha qui per conosciuto.

Sosteneva inoltre la società A.S.D. Soccer Massafra 1963 che il decidente di Prime cure errava altresì, allorché riteneva, nel caso di specie, carente la indefettibile necessità di un intervento di Autorità sul luogo dell'evento, che ivi certificasse la reale presenza del mezzo, la constatazione dell'avaria che lo aveva interessato e la contestuale presenza degli atleti. Tanto, perché già nel primo Procedimento innanzi al Giudice Sportivo territoriale la società istante aveva già rappresentato, come l'Ufficiale di P.S. del Commissariato di Grottaglie, cui si era prontamente rivolto il predetto suo Dirigente accompagnatore sig. Difino, nell'occasione aveva negato l'indispensabilità di un intervento *in loco* da parte di un mezzo di Polizia, come da nota dello stesso Commissariato di P.S. del 23/01/2024 a firma del Vice Questore Dott. Cosimo Ciro Zaccaria, documento n. 5 allegato al reclamo, che si ha qui per conosciuto.

Non pertinente, ad avviso di essa deducente, era la tesi del Giudice Sportivo Territoriale, secondo cui la forza maggiore ex art. 55 delle N.O.I.F., potesse essere dimostrata solo attraverso l'attestazione *de visu* di una Autorità di Polizia dell'evento che l'aveva provocata, atteso che ciò non era prescritto da alcuna normativa, né sostenuto dalla Giurisprudenza in materia, che al contrario pur conferendo valore dirimente all'accertamento diretto dell'Autorità, non escludeva affatto - in difetto - che si potesse ricorrere, in alternativa, ad altri strumenti probatori certamente ammissibili nel caso che ci occupa.

Fra questi, ad onta di quanto valutato nella motivazione del Giudice Sportivo Territoriale censurata rientrava, senza dubbio, la predetta dichiarazione dell'Amministratore Unico della Società "Templari" tutt'altro che "*generica*", come l'aveva qualificata il Primo Giudice atteso che, invece, ben spiegava - seppur in modo sintetico - quanto accaduto e gli inutili tentativi posti in essere dalla reclamante per avviare all'evento inatteso, cosa che trovava conforto nelle successive dichiarazioni di cui agli allegati n. 5, 6 e 7 dell'atto introduttivo del presente giudizio, che si hanno qui per conosciute.

Tali dichiarazioni prodotte, tutte redatte da ditte che svolgono analoghe attività di autonoleggio, attestavano di essere state chiamate in ausilio, proprio da detta società "Templari", per fronteggiare l'imprevisto di che trattasi, senza però, loro malgrado, potervi porre rimedio perché, anch'esse, nell'occasione sprovviste di mezzi e/o autisti che potessero vicariarla nel portare tempestivamente a compimento il servizio.

Le proprie buone ragioni, secondo la A.S.D. Soccer Massafra 1963, nel caso di specie, erano ulteriormente comprovate dalla dichiarazione scritta resa in data 24/01/2024, da due addetti all'esercizio commerciale "Coimbra brothers", esercente attività di Self Service Tavola Calda, Tabaccheria e Caffetteria, allocato all'interno della predetta Stazione di servizio "Menga Petrol" sulla S.S. Taranto – Brindisi al Km. 671 della stessa, in agro di Villa Castelli (BR), sig.ri Arcangelo Venza e Sabrina Ligorio i quali, in essa, avevano modo di rappresentare che, in data 07/01/2024 alle ore 10.45 avvertivano, in quel luogo la presenza del pullman in questione, nonché di una trentina di persone che dicevano loro di appartenere alla squadra Soccer Massafra e di aver tratto riparo, in quel luogo, per crescenti problemi di stabilità del mezzo su cui viaggiavano, che doveva condurli ad Otranto per disputare una partita di calcio del Campionato Regionale di Eccellenza.

Detti dichiaranti riferivano altresì, come, nel frangente, alla loro presenza sia l'autista del pullman sia il Dirigente Accompagnatore della squadra, effettuavano numerose telefonate con i loro cellulari nel tentativo, vano, di reperire un meccanico che potesse riparare il guasto cui era incorsa, ovvero di cercare un mezzo sostitutivo con cui riprendere la marcia verso Otranto. Tali tesserati non mancavano di chiedere anche a loro se conoscessero qualcuno che fosse in grado di risolvere il problema cosa che, purtroppo, essi non potevano soddisfare perché, data la giornata festiva, non sapevano chi indicare a tal fine.

Detti soggetti precisavano infine che gli astanti si intrattenevano sul posto in cui lavoravano, fino all'orario di chiusura antimeridiano del predetto esercizio commerciale alle 14.00 di quella giornata, come da allegato n. 9 al reclamo, che si ha qui per conosciuto.

Aggiungeva ancora la società istante, come tutte e 27 le persone che viaggiavano su quel pullman suoi calciatori, dirigenti, allenatori e collaboratori fornivano - in data 22/01/2024 - univoca dichiarazione autografata, con cui denunciavano la loro presenza sul mezzo andato in avaria il giorno dei fatti, corredandola con il loro documento di identità, come da allegati n. 10 e 11 al reclamo, che si hanno qui per conosciuti.

Infine raccontava la reclamante come poteva comprovare, *sub specie*, tanto l'esatta caratteristica tecnica dell'inconveniente meccanico cui era andato incontro esso bus, su cui aveva viaggiato l'intera sua compagine, sia la sua non risolvibilità in tempi accettabili, e, tanto, mercè la produzione in atti di apposita fattura rilasciata dalla Autofficina "Adami di Adami Andrea", presso la quale il mezzo in questione era stato condotto dopo l'occorso per essere riparato, documento che riportava la seguente descrizione: " Ripristino ammortizzatori anteriori per rottura perni – lavori eseguiti il 08/01/2024 – veicolo bus Mercedes Beluga targato EG903NT – il guasto non era immediatamente riparabile e non consentiva la prosecuzione del viaggio", come da documento n. 12 allegato.

Sosteneva, in conclusione l'impugnante, come gli accadimenti del caso rientravano, senza dubbio nell'ipotesi di causa di forza maggiore, atteso che - nella fattispecie - ricorrevano tutti i canoni di essa esimente di responsabilità, ossia: l'irresistibilità dell'evento e la sua non imputabilità, neppure in minima misura alla sua condotta, essendo stata nell'occorso solo vittima incolpevole di sì fatta inattesa evenienza.

Sicché chiedeva a questa Corte, in radicale riforma della Decisione del Giudice Sportivo Territoriale censurata, di accogliere lo spiegato reclamo e, per l'effetto, le seguenti conclusioni: " a) integralmente annullare essa decisione e le sanzioni con la stessa deliberate; b) dichiarare la sussistenza della causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F., in ordine alla mancata disputa della gara in oggetto; c) contestualmente, rimettere gli atti al Comitato Regionale Puglia della F.I.G.C. – L.N.D., per la rifissazione ed il recupero della partita medesima".

Interveniva anche in questo giudizio di reclamo la resistente A.S.D. A. Toma Maglie, a mezzo deposito di proprie memorie del 31/01/2024 - che qui si hanno per conosciute - la quale, in via preliminare ed assorbente, eccepeva, innanzi tutto, l'inammissibilità di tutti i nuovi documenti prodotti dalla A.S.D. Soccer Massafra 1963, rispetto a quelli depositati innanzi al Primo Giudice.

La ragione dell'inammissibilità in parola, per la A.S.D. A. Toma Maglie in sostanza riposava nell'interpretazione della giurisprudenza sportiva a livello nazionale, la quale, in virtù delle pronunce richiamate nel proprio atto difensivo, chiariva la questione dell'ammissibilità della produzione di nuove prove in appello, anche documentali, ex art. 101 comma 3 C.G.S., alla luce della natura del giudizio di reclamo come una tendenziale *revisio prioris instantiae* e non già come un *novum iudicium*.

Secondo la resistente, in forza di detta giurisprudenza richiamata nel proprio intervento, doveva essere ritenuta inammissibile la produzione di nuovi documenti ad opera della parte che, in assenza di cause a lei non imputabili, le aveva introdotte nel processo, per la prima volta, solamente in appello anziché nella precedente fase di giudizio.

Sicchè, in ossequio a tanto, ad avviso della A.S.D. A. Toma Maglie, tutti i documenti quivi prodotti solamente in seconda battuta, dalla reclamante, rispetto a quelli depositati in sede di ricorso dinanzi al Primo Giudice, e, nello specifico, la predetta fattura di riparazione e le dichiarazioni testimoniali, non possono essere oggetto di cognizione da parte di questa Corte, perché travolti da censura di inammissibilità atteso che gli stessi ben potevano essere già acquisiti in primo grado ed ivi, al contrario, non sono stati depositati solo per esclusiva responsabilità della controparte.

In ogni caso la resistente non rinunciava a difendersi anche nel merito deducendo, conformemente a quanto statuito dal Giudice Sportivo Territoriale, che, la reclamante nella fattispecie non aveva in modo alcuno provato in maniera convincente l'invocata causa di forza maggiore.

E difatti, come già rilevato dal Primo decidente, non aveva dato dimostrazione valida dell'effettiva avaria dell'autobus in questione e degli atleti in esso presenti al momento del fatto, non potendosi a tal fine ritenere prova valida il predetto verbale del Commissariato di P.S. di Grottaglie - che aveva ad oggetto una mera dichiarazione di parte resa dal dirigente accompagnatore del Massafra - che, come tale, difettava del requisito della pubblica fede, laddove non era stata seguita da un accertamento personale dell'Autorità, che, in concreto, avesse attestato quanto dedotto.

A tal scopo non poteva vicariare neppure il contenuto della richiamata nota dello stesso Commissariato di P.S. del 23/01/2024, a firma del Vice Questore Dott. Cosimo Ciro Zaccaria atteso che la stessa non poteva certo sostituire detto necessario accertamento, da svolgersi in loco da parte della Autorità di Polizia, della causa di forza maggiore.

Anche il contenuto della predetta dichiarazione, sottoscritta in data 08/01/2024 dalla sig.ra Francesca Chiarelli, Amministratore Unico della "Templari S.r.l.", società noleggiatrice dell'autobus, non era idoneo allo stesso scopo, risolvendosi, anch'essa, nella semplice scrittura di un privato che, peraltro rappresentava in maniera vaga ed approssimativa non meglio precisati "problemi di stabilità" del mezzo, senza specificare le ragioni tecniche dell'avaria che si voleva far valere di cui, pertanto, la controparte non aveva dato in alcun modo prova valida in atti.

A tanto non poteva certo sopperire, ad avviso della resistente la produzione - solamente in sede di reclamo dinanzi a questa Corte - della predetta fattura rilasciata dalla Autofficina "Adami di Adami Andrea", in data 23/01/2024, non solo perché documento è in questa sede inutilizzabile per le richiamate ragioni di inammissibilità della sua produzione, bensì anche perché insufficiente al bisogno, trattandosi anche in questo caso di documentazione emessa da un privato:

Peraltro, in specie, essa fattura non era esente di difetti evidenti di credibilità, perché carente sia della dovuta numerazione che della prova dell'avvenuta trasmissione elettronica - obbligatoria per legge - nonché riportante una generica diagnosi tecnica della ragione della reclamata avaria: "rottura perni", non attestante neppure l'avvenuta corresponsione della esigua somma di Euro 150,00 indicata quale costo della riparazione. Tale somma era, di per sé, evidente sinonimo di danno di lieve entità, e, come tale, poco compatibile a dimostrare l'impossibilità della prosecuzione del viaggio del mezzo, di cui ci si doleva nel reclamo di parte avversa.

Infine la A.S.D. A. Toma Maglie rappresentava come in atti non vi fosse neppure la prova del soccorso stradale al mezzo in avaria, e, per giunta, dagli stessi emergeva una evidente discrasia tra quanto scritto nella su richiamata dichiarazione dell'Amministratrice Unica della ditta di autonoleggio "Templari" - che riferiva della impossibilità, nel frangente, di reperire un meccanico per la riparazione del mezzo, e, quanto emergente dalla predetta dichiarazione sottoscritta in data 22/01/2024 dai componenti della squadra del Massafra presenti ai fatti, di cui agli allegati n. 10 e 11 al reclamo che a tal riguardo avevano parlato espressamente, di un intervento di meccanici nell'occasione i quali però non avevano - nonostante i loro sforzi, risolto il problema insorto.

In forza di ciò, pertanto, la resistente chiedeva il rigetto del reclamo.

Tanto ricostruito questa Corte ritiene, innanzitutto, di dover accogliere la predetta eccezione di inammissibilità della produzione, in questo giudizio, di tutti i nuovi documenti depositati dalla A.S.D. Soccer Massafra 1963, diversi rispetto a quelli depositati innanzi al Giudice Sportivo Territoriale, sollevata da parte resistente, anche se con riferimento a diversa disposizione normativa del C.G.S. rispetto a quella attenzionata dalla stessa e, cioè, facendo richiamo all'art. 76 del C.G.S. anziché all' art 101 di esso.

E, difatti, il primo disposto normativo, pur avendo testo speculare all'art. 101 C.G.S., regola più propriamente per il nostro caso l'istituto processuale del reclamo degli interessati all'interno del Capo I, Sezione II del Codice, riguardante il Procedimento dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a Livello Territoriale, laddove l'art. 101 C.G.S., essendo contenuto all'interno del Capo II dello stesso, afferisce al procedimento dinanzi alla Corte Federale di Appello a Livello Nazionale che giudica, in secondo grado, sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale Federale Territoriale.

Fatto questo distinguo, in linea con ormai sedimentata giurisprudenza a livello nazionale sul punto, ben esplicitata dall'A.S.D. A. Toma Maglie nella memoria difensiva del 31/01/2024, si ritiene di dover condividere l'orientamento in forza del quale la natura del presente giudizio di reclamo si atteggia, più propriamente, come una *revisio prioris instantiae* anziché come un *novum iudicium* da cui deriva, per quanto sopra già esplicitato sul punto, l'inutilizzabilità delle prove documentali ulteriori che parte reclamante ha prodotto dinanzi a questa Corte; ciò perché già producibili innanzi al Giudice Sportivo Territoriale, ed ivi non depositate.

Vero è che, comunque, anche a voler prescindere da tanto, il reclamo si appalesa infondato, alla luce di plurime pronunce in casi speculari a quello che ci occupa, già decisi dalla giurisprudenza nazionale e territoriale.

Ex plurimis è utile allo scopo, citare la decisione C.S.A. - Sezione III n. 277/CSA 04/05/2022 che, in materia di art. 55 NOIF, ha avuto modo di ben delineare che: *"la giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell'errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quale cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall'agente) di esclusione della responsabilità, che concorrono ad elidere l'elemento soggettivo dell'illecito depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive. Si tratta di una speciale causa di esclusione della responsabilità che può trovare applicazione, previa attenta e specifica valutazione del caso specifico. La forza maggiore, quindi, deve essere ritenuta alla stregua di una forza esterna avverso cui un soggetto non può resistere e che lo determina contro la sua volontà ed in modo inevitabile a compiere un'azione, misurandosi sui concetti dell'imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità. È già stato osservato dalle pronunce in subiecta materia che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta dell'agente. Tale peculiare omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima arrivando, tuttavia a ritenere che la stessa debba comunque coincidere con un evento assolutamente "imprevedibile" tendendo, in buona sostanza, a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito. Dunque, "se l'evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore idonea, ai sensi dell'art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione" - nel caso di specie, Corte Giustizia Federale, in C.U. FIGC 3/07/2011, n. 006/CGF -. Ad ogni modo, sia il caso fortuito che la forza maggiore, per risultare integrati, debbono essere caratterizzati dalla "eccezionalità", presente nell'eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell'inadempienza a quest'ultimo che, se impedito contro la sua volontà, ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell'esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l'inadempienza e la impedita o forzata volontà ad adempiere. L'evento esterno deve quindi risultare imprevedibile, cogente ed insuperabile, con la prudenza e accortezza normalmente esigibili ad una società sportiva, così che solo in tal caso esso può assurgere a causa di forza maggiore, idonea ai sensi dell'art. 55 NOIF, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e tenerla indenne da ogni sanzione."*

Proprio in virtù di tali principi in materia, in un caso assolutamente identico a quello in attenzione, relativo al ricorso della A.S.D. Futsal Cisternino avverso la decisione emessa relativamente alla gara A.S.D. Futsal Cisternino - A.S.D. Augusta del 16/01/2016, in maniera tranciante per le sorti del reclamo qui proposto, la C.S.A. ha avuto modo di annullare la Decisione del Giudice Sportivo - che aveva disposto la disputa della gara per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società - dovuta a causa di forza maggiore - e, su reclamo della Società avversaria, ha inflitto alla stessa la sanzione della perdita della gara perché, testualmente **" il guasto al mezzo di trasporto non rientra tra i casi di forza maggiore, perché il soggetto agente deve essere pronto a far fronte al verificarsi di tale evento, che, nel caso di specie, si concretizza quand'anche si voglia escludere la necessità di un pernottamento in sede o nell'iniziare lo spostamento con un anticipo tale da contenere il possibile evento o con il ricorso immediato all'approvvigionamento di un mezzo in sostituzione"**.

Ciò detto, tornando al caso in questione, comunque va detto che, per le complessive ragioni già ben esposte dal Giudice Sportivo Territoriale nella decisione gravata e dalla A.S.D. A. Toma Maglie nel suo atto difensivo, come sopra indicate, non può dirsi certo che l'evento esterno, così come invocato dalla reclamante a sostegno della sua richiesta di essere tenuta indenne da responsabilità per la mancata partecipazione alla gara di che trattasi, possa iscriversi nella causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF, proprio perché esso non risulta, nella fattispecie, usando le stesse parole di essa C.S.A. del 16/01/2016: *" imprevedibile, cogente ed insuperabile, con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva"*.

E, difatti, come giustamente già osservato dal Giudice Sportivo Territoriale e da parte resistente, nella fattispecie che ci occupa, manca, in ogni caso, la prova certa dell'avaria al mezzo meccanico, della natura del guasto meccanico che l'ha causata e dell'impossibilità di ripararlo in tempo utile per permettere alla squadra del Massafra di giungere ad Otranto per disputare la partita di campionato di che trattasi, ovvero di reperire mezzi alternativi a tanto, così come della presenza stessa, all'interno del medesimo, dei calciatori di essa compagine calcistica al momento del fatto.

Nessuna delle prove a riguardo prodotte dalla reclamante, in effetti, risulta fidefaciente allo scopo, come imposto dalla giurisprudenza sportiva dominante, risolvendosi tutte in semplici dichiarazioni di parti private e non già di Autorità Pubblica.

In aggiunta a tanto non può non articolare questa Corte alcune considerazioni che pure inducono al rigetto del reclamo.

Innanzitutto, ammesso e non concesso che l'avaria al bus in questione fosse stata sicuramente di natura insuperabile, tanto da impedirgli di proseguire il viaggio verso Otranto essa, in base alla stessa documentazione prodotta in atti dall'A.S.D. Soccer Massafra 1963, si sarebbe prodotta al più alle ore 10.45 ca. del giorno della partita 07/01/2024, momento in cui esso sarebbe stato parcheggiato, in panne, presso la Stazione di Servizio "*Menga Petrol*", sulla S.S. Taranto – Brindisi Km. 671, in località Villa Castelli (BR), come da dichiarazione sottoscritta dai sigg.ri Arcangelo Verna e Sabrina Ligorio dipendenti dell'esercizio "*Coimbra brothers - Self Service Tavola Calda, Tabaccheria e Caffetteria,*" allocato all'interno della stessa.

Detto evento esterno, invocato a causa di forza maggiore dalla reclamante si sarebbe verificato a distanza temporale di 3 ore e 45 minuti dal fischio di inizio della partita - che doveva disputarsi con la A.S.D. A. Toma Maglie alle successive ore 14.30 di quel giorno - e di 4 ore e 30 minuti, come tempo massimo per poter comunque iniziare utilmente il match, ai sensi dell'art. 54 comma 2 delle NOIF, pur intercorrendo in quest'ultimo caso in possibili sanzioni erogabili dagli Organi disciplinari, ove il ritardo fosse stato reputato ingiustificato atteso che, a mente di tale norma, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purchè le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro il termine pari alla durata di un tempo di gioco.

Ciò detto è evidente a tutti che, in tale lasso temporale di 4 ore e trenta minuti, atteso che il mezzo si era fermato in luogo (Villa Castelli) distante da quello di disputa della gara calcistica (Otranto) Km 131,400, sarebbe stato, comunque, ben possibile, usando la normale diligenza che si può richiedere all'uomo medio in caso simile, per la squadra del Massafra raggiungere per tempo, quanto meno in numero di 11 calciatori, ovvero nel numero minimo di calciatori previsto dalla normativa calcistica per disputare una gara di campionato, detta località salentina, alle ore 14.30, o, quanto meno alle successive ore 15.15, senza disertare la partita, non essendo certo necessario, per il regolare svolgimento della stessa, che tutti e 27 i riferiti componenti della comitiva che si era messa in viaggio da Massafra ivi giungessero entro tale orario.

E ciò, ad esempio, provando a spostare fino ad Otranto, quand'anche in giorno festivo, quel numero minimo di 11 e/o 7 calciatori, con mezzi alternativi a quello guasto, anche pubblici, come bus di linea, taxi, o qualora mancanti, chiamando in soccorso auto private di parenti, amici, tifosi, (ne sarebbero bastate 4, o anche solamente 3) - che in un centro popolato come quello di Massafra (32.989 abitanti) sicuramente non avrebbero mancato di aiutare, in siffatto contesto, la squadra della propria città.

In aggiunta a tanto è evidente come, nel caso che ci occupa, la società reclamante non abbia certo mostrato tutta quella particolare prudenza e accortezza, normalmente esigibile ad una società sportiva dilettantistica del suo livello, trattandosi di squadra che milita in un campionato regionale di Eccellenza, per fronteggiare eventi esterni, come quello di specie invocato ad esimente di forza maggiore ex art. 55 NOIF, laddove nella scelta del mezzo da noleggiare, si è affidata a ditta sicuramente non adeguatamente attrezzata, atteso che questa non è stata in grado di metterle a disposizione neppure un mezzo sostitutivo rispetto a quello consegnatogli per la trasferta ovvero, di reperire personale per ripararlo in tempo utile per farla giungere a destinazione.

A tal riguardo non può certo invocarsi a scusante che la partita fosse da disputare in giorno festivo, perché la maggior parte delle gare dei campionati calcistici dilettantistici si disputano proprio in detti giorni e, quindi, costituisce sicuramente buona norma per una società di Eccellenza, premunirsi, affinché in caso tutt'altro che "eccezionale" di avaria del mezzo di trasporto che deve condurre la propria squadra in trasferta (trattandosi di mezzo meccanico e, quindi, soggetto anche ad imprevedibile guasto), anche in essi giorni non lavorativi della settimana di poter contare prontamente su soluzioni alternative allo stesso, ovvero su personale che sollecitamente possa ripararlo.

In conclusione, poiché, si ritiene che la scusante invocata, nella fattispecie, a causa di forza maggiore ex art. 55 NOIF nel reclamo, non integra la necessaria "*vis maior cui resisti non potest*", deve essere, confermata la Decisione del Giudice Sportivo Territoriale gravata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale, nei termini riservati in dispositivo previsti dall'art. 139 co. 1 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente, in merito al reclamo in esame:

DELIBERA:

- 1) di respingere il reclamo presentato dall'A.S.D. Soccer Massafra 1963;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Antonio CONTALDI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 19 Febbraio 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), del dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 12 febbraio 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: ASD Audace Cagnano Varano – ASD Maracanà San Severo del 28/1/2024, in ordine al reclamo proposto dalla ASD Audace Cagnano Varano in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 134 dell'1/2/2024, a mezzo della quale veniva comminata al giocatore Nunnari Giulio la squalifica per sei gare effettive.

Oggetto: art. 36 co. 1 lettera A C.G.S.

Ritenuto in fatto

La ASD Audace Cagnano Varano trasmetteva reclamo in data 2/2/2024, a mezzo del quale chiedeva l'annullamento e, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice di prime cure al tesserato Nunnari Giulio, affermando che il medesimo non poteva essere entrato in campo per porre in essere i comportamenti contestati, in quanto già in panchina a causa di un infortunio.

In subordine dichiarava che il Nunnari aveva posto in essere "una semplice e legittima richiesta di chiarimento". L'art. 36 co. 1 lettera A) C.G.S. è stato riformato a seguito della delibera del Consiglio Federale della FIGC del 19 aprile 2023, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 165/A del 20 aprile 2023 – che prevede che "ai calciatori ed ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come **sanzione minima** la squalifica:.....a) per **4 giornate** o a tempo determinato, in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara".

Nel caso di specie **il tesserato Nunnari Giulio, a seguito di una decisione arbitrale, è entrato sul terreno di gioco dirigendosi verso il direttore di gara e, una volta faccia a faccia con il medesimo, ha urlato frasi come "io ho due squadre, non devi rovinarci la partita, altrimenti oggi so io che faccio". Mentre asseriva quanto sopra alzava la mano chiusa a pugno, con fare minaccioso – come se volesse colpire l'arbitro – senza però procedere in tale azione. Veniva portato fuori dal terreno di gioco a fatica, grazie all'intervento di alcuni giocatori della società ASD Audace Cagnano Varano.**

Con supplemento di rapporto del 12/2/2024 l'arbitro ha puntualmente confermato quanto riportato nel capoverso precedente.

In ragione di quanto sopra si ritiene equa e proporzionata - rispetto ai comportamenti tenuti dal Nunnari - la sanzione comminata dal Giudice di primo grado.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

- 1) di confermare la squalifica per 6 giornate di gara, comminata al calciatore Nunnari Giulio;
- 2) di addebitare la tassa reclamo, stante il rigetto del medesimo.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 19 Febbraio 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di relatore), con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), del dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del sig. Giuseppe Sforza (Segretario), nella riunione del 12 febbraio 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

Gara: ASD Casale Calcio – Città di Avetrana del 21/1/2024, in ordine al reclamo proposto dal sig. Nardella Mattia, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Brindisi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 25/1/2024, a mezzo della quale veniva comminata al giocatore Nardella Mattia la squalifica per otto gare effettive.

Oggetto: art. 36 co. 1 lettera B) C.G.S.

Ritenuto in fatto

Il sig. Nardella Mattia trasmetteva preannuncio di reclamo in data 26/1/2024 – allegando bonifico attestante il versamento della relativa tassa - seguito da tempestivo ricorso depositato telematicamente in cancelleria il 30/1/2024, a mezzo del quale chiedeva la riduzione della squalifica per otto gare effettive inflitta dal Giudice di prime cure.

Riconosceva di essersi rivolto all'arbitro in maniera irrispettosa, ma escludeva di aver spinto volontariamente l'arbitro dichiarando che, al più, il contatto poteva essere stato determinato dall'inerzia del suo movimento, in quanto era corso verso il direttore di gara.

In ogni caso rimarcava che l'arbitro non aveva subito alcun dolore: inoltre dichiarava, in relazione alle frasi blasfeme, che l'arbitro avrebbe confuso la parola "Dio" con "zio".

Infine richiamava giurisprudenza relativa a tesserati che, per condotte presuntivamente più gravi, avrebbero subito sanzioni di minor entità: indi invocava l'applicazione dell'attenuante ex art. 13 co. 2 C.G.S. per la condotta tenuta nella corrente stagione sportiva, durante la quale non era stato mai né ammonito né espulso. In primis si rimarca che l'art. 36 co. 1 lettera B) C.G.S. è stato riformato a seguito della delibera del Consiglio Federale della FIGC del 19 aprile 2023, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 165/A del 20 aprile 2023 – che prevede che "ai calciatori ed ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come **sanzione minima** la squalifica:.....a) per **8 giornate** o a tempo determinato, in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico".

Va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come i rapporti del Direttore di gara costituiscano piena prova dei fatti ivi rappresentati. Conseguentemente, la loro efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, ciò che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta la conclusione per cui l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti.

Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., *ex plurimis*, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021).

Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, co. 1, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (Cfr. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA).

Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla prerogativa di fidejussione riconosciuta alla refertazione arbitrale (cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetti al giudice di indagare su altri mezzi probatori, suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (*ex multis*, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF), dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.).

Il reclamo ha contenuto assertivo e non è supportato da alcun elemento probatorio che possa inficiare le dichiarazioni arbitrali, non avendo l'istante neanche articolato prova per testimoni ex art. 60 C.G.S.

L'arbitro ha testualmente affermato che il tesserato Nardella Mattia *"rivolgeva nei miei confronti insulti blasfemi, dicendomi anche coglione di merda torna a casa. Mentre mi diceva tali parole mi spingeva ripetutamente"*.

Il direttore di gara ha reso supplemento di rapporto in data 12/2/2024, nell'ambito del quale ha confermato quanto riportato nel capoverso precedente ed ha aggiunto *"poggiando la su amano sinistra sulla mia spalla destra per un paio di volte, mi faceva arretrare di qualche passo senza arrecarmi dolore"*.

Risulta pertanto confermato tanto il comportamento gravemente irrispettoso quanto l'intervenuto contatto fisico: in tal senso la sanzione adottata dal Giudice di primo grado va condivisa.

In ordine all'attenuante invocata ex art. 13 co. 2 C.G.S., la Corte ha poi effettuato una verifica documentale, da cui ha desunto che il reclamante non è stato mai espulso né ammonito durante la stagione 2023-2024.

Inoltre, nel corso della stagione 2022-2023, non risulta essere mai stato espulso ed è stato ammonito in sole 3 occasioni.

Sul punto si richiama la decisione n. 218 del 23/3/2022, emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale, secondo cui *"il Collegio ritiene che sia comunque possibile attenuare il rigore sanzionatorio dell'imputazione in addebito, ai sensi dell'art. 13 co. 2 del codice, a mente del quale gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. E invero, nel caso in esame, non può di certo essere obliata l'accertata correttezza curriculare del sig. e l'assenza a suo carico di specifici precedenti disciplinari nella corrente stagione sportiva di guisa che, esclusa ogni ipotesi di recidiva, il suo particolare vissuto si presta ad essere favorevolmente valutato ai fini di una riduzione della sanzione"*.

La Corte ritiene che il comportamento tenuto dal Nardella nelle ultime due stagioni sportive giustifichi l'applicazione al caso di specie dell'art. 13 co. 2 C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica da 8 a 7 giornate.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

- 1) di ridurre a 7 giornate di gara la squalifica comminata al calciatore Nardella Mattia;
- 2) di restituire la tassa reclamo versata, stante il parziale accoglimento del gravame.

Il Presidente e Relatore
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 19 Febbraio 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – SERIE C1

GARA: C.U.S. BARI A.S.D. – A.S.D. FUTBOL CINCO BISCEGLIE del 27/01/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. FUTBOL CINCO BISCEGLIE, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 26/02/2024, alle ore 16.00, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARA: U.S.D. BRILLA CAMPI – A.S.D. ARBORIS BELLI 1979 del 20/01/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società U.S.D. BRILLA CAMPI, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 26/02/2024, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15

GARA: A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLÈ – A.S.D. NITOR del 04/02/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. NITOR, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 26/02/2024, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.
Autorizza l'audizione della parte o di suo delegato, come richiesto in atti.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17

GARA: A.S.D. SPORTING MANFREDONIA – A.S.D. REAL SAN GIOVANNI dell'11/02/2024.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. SPORTING MANFREDONIA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 26/02/2024, alle ore 17.30, per la decisione del ricorso.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

FISSAZIONE UDIENZA

DEFERIMENTO del 19/02/2024 n. 20713/303/PFI 23-24/pm/AG

Walter Rossi – Angelo Angelini - A.S.D. Futura Martina – Andrea Colucci – A.S.D. Real Carovigno

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento n. 20713/303/pfi 23-24/PM/ag della Procura Federale del 19 febbraio 2024, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione dell'11/03/2024, alle ore 16.00, per la trattazione del deferimento.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 19/02/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci